



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

proc. N. 8152/2024 R.G.

Prosecuzione del verbale dell'udienza del 21/01/2025

Il giudice del lavoro,
all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, provvede come segue:
letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 8152/2024;
vista l'istanza di notificazione per pubblici proclami (ex art. 150 c.p.c.) formulata dal difensore della parte ricorrente all'odierna udienza;
considerato che il procedimento ha per oggetto la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la precedenza e il trasferimento presso l'Ambito afferente alla provincia di Messina o negli ambiti territoriali più prossimi, di cui alla domanda, nell'ambito delle procedure di mobilità provinciale e interprovinciale cui la stessa ha partecipato;
ritenuto che l'eventuale accoglimento della domanda con il conseguente trasferimento della ricorrente potrebbe astrattamente determinare un concreto pregiudizio nei confronti dei docenti di scuola secondaria di II grado partecipanti alla mobilità nell'anno scolastico 2024-2025 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Messina o negli ambiti territoriali più prossimi, secondo la domanda o anche altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede, di talché appare innegabile la posizione astratta di controinteressati vantata da tutti coloro la cui posizione nell'elenco potrebbe subire un peggioramento a causa del riconoscimento del diritto della ricorrente;
considerato che per l'elevato numero di controinteressati come allegato in ricorso si ritiene di non poter autorizzare la notificazione con modalità alternative a quelle previste dall'art. 150 c.p.c. (pubblici proclami) non avendo peraltro parte ricorrente allegato specifiche esigenze o circostanze particolari (confermandosi quanto ritenuto nel decreto di fissazione del 3/9/2024);
ritenuta pertanto la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 cpc, dato il numero significativo degli stessi e le difficoltà di procedere singolarmente alle notifiche;
osservato che vanno, dunque, inoltrati gli atti al Presidente del Tribunale - e per il medesimo al Presidente della Sezione Lavoro munito di delega - per le determinazioni di competenza;
P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale- e per il medesimo al Presidente della Sezione Lavoro munito di delega - per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 150 cpc..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 21/01/2025

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Luisa Maria Cutrona

